



STATUTO SOCIETA' FEDERALE DI GINNASTICA VALLE DEL VEDEGGIO

Capitolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Abbreviazioni utilizzate nei testi

Federazione Svizzera di Ginnastica FSG

Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica ACTG

Società Federale Ginnastica Valle del Vedeggio SFGVDV

Assemblea Generale AG

Commissione tecnica CT

Ufficio di revisione dei conti UR

Codice Civile Svizzero CCS

Art. 1 Nome e sede

1.1 Nome

Società Federale Ginnastica Valle del Vedeggio.

Costituita il 24 marzo 1975 quale associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS con denominazione Società ginnastica Taverne Torricella Bedano, trasformata il 26 novembre 1987 in Società federale di ginnastica Valle del Vedeggio.

1.2 Sede

La Società ha sede nel comune di Torricella – Taverne

Art. 2 Responsabilità

2.1 Gli impegni finanziari assunti dalla SFGVDV sono coperti unicamente dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità sociale dei membri è esclusa.

2.2 La SFGVDV non si assume alcuna responsabilità per obblighi contratti dai suoi membri.

Art. 3 Scopo, obiettivi, etica

3.1 La SFGVDV persegue gli scopi e obiettivi della FSG e dell'ACTG favorendo la pratica e la diffusione dello sport e, in particolare, della ginnastica in tutte le sue forme e per tutte le classi di età.

3.2 La SFGVDV si impegna a promuovere uno sport pulito, rispettoso, equo ed efficiente; agisce e comunica in modo rispettoso e trasparente.

3.3 La SFGVDV riconosce l'attuale Carta Etica nello sport e ne diffonde i principi tra i propri membri.

3.4 La SFGVDV è soggetta agli Statuti concernenti il doping, agli Statuti in materia di etica di Swiss Olympic e ad altri documenti che li specificano. Le relative disposizioni si applicano in particolare ai suoi organi, ai suoi collaboratori, ai suoi membri, agli atleti, agli allenatori, ai membri dell'entourage, agli istruttori e ai dirigenti. Le presunte violazioni vengono indagate da Swiss Sport Integrity (SSI) giudicate e sanzionate in conformità con i casi definiti negli Statuti in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, le sanzioni sono di competenza esclusivamente dal Tribunale dello sport Svizzero (TSS), con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le rispettive disposizioni degli Statuti concernenti il doping e degli Statuti in materia di etica.

3.5 La SFGVDV riconosce inoltre i compiti e le competenze della Commissione etica FSG nel rispetto dello Statuto di quest'ultima e dei relativi regolamenti.

3.6 La società è politicamente e religiosamente neutrale.

Art. 4 Affiliazioni

- 4.1 La SFGVDV è affiliata all'ACTG e costituisce una sezione della FSG.
Pertanto i suoi soci sono membri della Federazione Svizzera di Ginnastica.
- 4.2 La SFGVDV e le sue sezioni sono soggette agli statuti e ai regolamenti delle organizzazioni di cui sono membri, risultano così automaticamente vincolanti per i soci. Pertanto i soci della SFGVDV riconoscono gli statuti e i regolamenti pertinenti e si impegnano a rispettarli.
- 4.3 Tutti i ginnasti attivi devono essere assicurati presso la Cassa di Assicurazione Sportiva CAS-FSG.

Art. 5 Organo ufficiale

Le informazioni si possono trovare sul sito www.sfgvdv.ch.

Capitolo 2 – COMPOSIZIONE

Art. 6 Composizione

- 6.1 La SFGVDV è composta da:
- a) Soci attivi
 - b) Soci passivi
 - c) Soci onorari o benemeriti
- Secondo le disposizioni della FSG, tutti i membri delle società, rispettivamente delle sezioni e i loro membri devono essere notificati all'Associazione cantonale o rispettivamente alla FSG per ogni anno solare (01.01 – 31.12).
Tutti i membri della SFGVDV sono tenuti a rispettare lo Statuto e le decisioni della società e delle varie sezioni così come a difendere gli interessi della propria società.
- 6.2 Soci attivi
Sono coloro che svolgono le attività proposte dalla società e che versano la quota sociale. I monitori attivi sono soci a tutti gli effetti e vengono esonerati dal pagamento della quota sociale.
- 6.3 Soci passivi (sostenitori, contribuenti)
Sono coloro che sostengono la società. Acquisiscono la qualità di socio passivo con il pagamento della quota sociale della rispettiva categoria fissata dall'AG su proposta del Comitato.
- 6.4 Soci onorari e/o benemeriti
Possono essere nominati soci onorari o benemeriti dall'AG coloro che hanno acquisito meriti particolari. Socio onorario può essere chi ha contribuito in modo rilevante, costante e straordinario alle attività della Società. Socio benemerito può essere chi ha conseguito risultati sportivi d'eccezione.
La Società può conferire il titolo di presidente onorario a quel presidente che le avrà reso particolari servizi. Le candidature sono proposte dal Comitato.

Art. 7 Ammissioni

- 7.1 Diventa socio qualsiasi persona che lo richieda e versi la quota sociale.
Le quote associative sono dovute per l'intera stagione.

Art. 8 Dimissioni

- 8.1 La partenza è possibile [in qualsiasi momento, data ben definita, per la fine dell'anno] e deve essere comunicata per iscritto al comitato al più tardi 3 settimane prima dell'AG.
- 8.2 Il socio che non versa la quota sociale entro il 31.12 dell'anno in corso è considerato automaticamente dimissionario, con possibilità di reintegro non appena verserà la quota sociale.

Art. 9 Sanzioni

- 9.1 Ai soci della SFGVDV che contravvengono allo Statuto, ai regolamenti o alle convenzioni il Comitato commina le seguenti misure:
- a) l'ammonizione scritta
 - b) l'esclusione parziale o totale dalle attività della Società e dai concorsi
- 9.2 Le misure vengono comunicate tramite invio raccomandato e hanno una durata massima di 2 anni.
- 9.3 Contro le sanzioni adottate dal Comitato, gli interessati hanno 30 giorni per inoltrare ricorso all'AG.

Art. 10 Esclusioni

- 10.1 I soci che violano deliberatamente o gravemente lo statuto e i regolamenti della società o dell'associazione, che non adempiono ai propri obblighi nei confronti della società o che si dimostrano indegni della loro affiliazione, in particolare a seguito di una violazione dell'etica constatata dalle Autorità, possono essere esclusi con decisione dell'AG.
- 10.2 Il socio escluso deve essere avvisato per lettera raccomandata.
- 10.3 L'AG decide con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 11 Conflitti di interessi

I membri del comitato svolgono i loro compiti con coscienza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

Svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse della società.

Se sussiste un rischio di conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione, questo membro informa il presidente e si ritira durante le deliberazioni e processi decisionali. Inoltre, il membro si astiene da qualsiasi scambio con altri membri di comitato in merito alla decisione.

Se il conflitto di interessi riguarda il presidente, questi ne informa il suo sostituto.

Se il membro interessato contesta il presunto conflitto di interessi, il comitato prende una decisione in merito, escluso il membro interessato.

Accettazione di doni: i membri del comitato, commissioni tecniche e monitori non possono sollecitare, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti che abbiano qualsiasi relazione con il loro mandato all'interno della SFGVDV o che potrebbero dare tale impressione e che abbiano un valore superiore al simbolico.

Capitolo 3 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12 Gli organi della società sono:

- 12.1 - L'Assemblea generale di Soci (AG)
- Il Comitato
- Commissione tecnica (CT)
- L'Ufficio di revisione dei conti (UR)
- 12.2 L'AG può decretare la costituzione di sottosezioni o sottogruppi i quali sottostanno agli organi della Società ma possono reggersi in modo indipendente nel rispetto del presente Statuto.

Art. 13 L'Assemblea generale dei soci

- 13.1 L'Assemblea è composta dai soci
- 13.2 Competenze L'Assemblea APPROVA:
- il verbale dell'ultima AG;
 - il rapporto annuale del Comitato;
 - i rapporti tecnici;
 - i conti consuntivi;
 - il rapporto dell'ufficio di revisione;
 - le quote sociali;
 - i conti preventivi;
 - il programma dell'attività;
 - la creazione o lo scioglimento di sottosezioni o sottogruppi;
 - la revisione totale o parziale degli statuti;
 - approva la revisione totale o parziale degli statuti;
 - impiega, istituisce o elimina fondi speciali;
 - l'espulsione dei soci;
 - lo scioglimento della società;
 - ogni altra trattanda che non sia competenza di altro organo della Società

L'Assemblea NOMINA:

- il presidente e i membri del Comitato
- i membri dell'Ufficio di revisione;
- i soci onorari/benemeriti e il/i presidente/i onorario/i;
- i delegati all'Assemblea Cantonale dei Delegati;

13.3 Convocazione

L'AG è convocata una volta all'anno dal Comitato. Data e ordine del giorno vengono pubblicati almeno 20 giorni prima sull'organo ufficiale. Le proposte da sottoporre al Comitato devono pervenire per iscritto entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea. Un'AG straordinaria può essere convocata dal Comitato oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

13.4 Diritto di voto

Tutti i soci che abbiano compiuto 16 anni hanno diritto di voto e sono abilitati a formulare proposte all'AG.

13.5 Validità

Le AG sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'AG nomina due scrutatori scelti fra i soci non membri del Comitato.

Ad eccezione di quella per la nomina di un nuovo presidente, che viene diretta da un presidente del giorno scelto fra i soci non membri del Comitato, l'AG è diretta dal presidente sociale.

13.6 Votazioni

Le votazioni si eseguono per alzata di mano, salvo richiesta di voto segreto.

Le votazioni si svolgono con la maggioranza semplice dei votanti ad eccezione della revisione degli statuti, della fusione o dello scioglimento della società, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata (2/3) dei voti espressi.

Art. 14 Il Comitato

Il Comitato è l'organo esecutivo della Società.

14.1 Il Comitato è composto da 5 a 11 membri, è auspicabile che sia presente in quota di genere corrispondente alla proporzione dei sessi tra i soci.

14.2 Il Comitato nomina un Vice-Presidente.

14.3 Il Comitato rimane in carica per la durata di 4 (quattro) anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili. Un mandato inizia con l'elezione all'assemblea generale ordinaria.

14.4 Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Il membro del Comitato non può astenersi dal voto. In caso di parità decide il presidente.

14.5 Competenze del Comitato:

- vigila affinché gli statuti, i regolamenti e le risoluzioni vengano strettamente osservati;
- dirige l'amministrazione e dà seguito alle decisioni dell'AG;
- elabora il rapporto annuale da sottoporre all'AG;
- prepara e presenta le trattande da sottoporre all'AG;
- propone l'ammontare delle quote sociali;
- istituisce commissioni permanenti, quale la commissione tecnica, o provvisorie, e ne nomina i membri;
- allestisce i documenti contabili;
- elabora i progetti di statuto;
- elabora ed approva i regolamenti;
- esamina e approva le disposizioni di portata generale e le proposte tecniche e operative suggerite dai responsabili di settore;
- amministra il patrimonio sociale;
- accetta le dimissioni;
- approva gli statuti e i regolamenti delle sottosezioni e dei sottogruppi permanenti;
- designa un alfiere e il suo sostituto.

- 14.6 La commissione tecnica (CT) è responsabile in particolare di:
- coordinare tutte le questioni ginniche relative all'allenamento e ai concorsi;
 - formulare proposte al Comitato in merito alla partecipazione a gare, campionati e rassegne ginniche organizzate dalle associazioni;
 - inviare il programma annuale di ginnastica al CD all'attenzione dell'AS;
 - assicurare l'organizzazione ginnica e la supervisione delle sezioni non autonome affiliate alla società;
 - integrare i singoli ginnasti nella ginnastica sociale e di sezione.
- 14.7 La CT si riunisce non appena la direzione tecnica o la maggioranza dei membri della commissione lo ritiene necessario.
- 14.8 *Commissioni specifiche*
Il Comitato può costituire comitati per determinati compiti specifici
- 14.9 La partecipazione alle sedute dei membri del Comitato è obbligatoria. In caso d' impedimento dovrà essere avvertito il presidente o il segretario.
- 14.10 Diritto di firma
Il diritto di firma a due viene accordato alle seguenti cariche:
Presidente
Responsabile finanze
Cassiere/a
Segretario/a.

Art. 15 L'ufficio di revisione dei conti (UR)

15.1 *Composizione*

L'Ufficio di revisione si compone di due membri nominati dall'AG.

I membri del comitato non possono essere scelti.

15.2 *Durata del mandato*

La durata del mandato è di quattro anni.

La rielezione è consentita.

15.3 *Compiti*

- controlla la gestione contabile della Società. Esamina i conti annuali, i bilanci e i fondi;
- redige un rapporto scritto e ne propone l'accettazione all'AG.
- è autorizzato in ogni momento a consultare la contabilità nonché i documenti giustificativi.

- Entrate:

- quote sociali;
- sovvenzioni;
- ricavi dalle manifestazioni;
- reddito del capitale sociale;
- doni, regali e sponsorizzazioni;

- Uscite:

- spese della società, quote alle associazioni cantonali e federali;
- spese amministrative;
- spese di gestione;
- eventuali partecipazioni alle spese di partecipazione a manifestazioni sportive;
- acquisto di materiale;
- spese corsi monitori;
- gratifiche ai monitori;
- altre spese decise dall'AG o dal comitato.

- redige un rapporto scritto e ne propone l'accettazione all'AG.

- è autorizzato in ogni momento a consultare la contabilità nonché i documenti giustificativi.

15.4 *Convocazione*

L'ufficio di revisione è convocato dal Comitato almeno quattro settimane prima dell'AG.

Art. 16 Decisioni verbali

Le decisioni prese durante le riunioni della società e delle sezioni nonché le riunioni del comitato e delle commissioni sono verbalizzate.

Art. 17 Regolamenti

I compiti, le responsabilità e i poteri del comitato e dei comitati devono essere stabiliti tramite regolamento.

Art. 18 Competenza

Il comitato è competente ad emanare regolamenti. Inoltre, i regolamenti richiedono l'approvazione dell'AG.

Art. 19 Archivi

La società conserva tutte le parti di file, documenti e oggetti (un archivio / un archivio elettronico) importanti. Gli obblighi di conservazione legale sono regolati dalle disposizioni del CO. Disposizioni più precise sono stabilite tramite linee guida.

Art. 20 Protezione e sicurezza dei dati

La società rispetta le disposizioni di legge vigenti in materia di protezione e sicurezza dei dati. In particolare, garantisce che vengano raccolti solo i dati dei soci necessari al raggiungimento degli obiettivi della società e che i soci abbiano fornito il loro consenso alla trasmissione dei loro dati a terzi. La società stabilisce le disposizioni dettagliate mediante regolamenti e direttive.

Art. 21 Debiti

Per i debiti della società rispondono solo i beni sociali.
La responsabilità dei membri è esclusa, salvo comportamenti penalmente riprovevoli.

Art. 22 Contributi Societari

Il tipo e l'importo dei contributi dei soci sono fissati ogni anno mediante decisione dell'AG. I contributi sono dovuti per l'intera stagione.

Capitolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 23 Statuto**

- 23.1 Qualsiasi modifica può essere chiesta da Comitato o da 1/5 dei soci.
- 23.2 L'approvazione è di competenza dell'AG.
- 23.3 Una revisione totale dello statuto può essere decisa dall'AG con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
- 23.4 Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, fanno stato il Codice delle Obligazioni, gli statuti della FSG e, subordinatamente, quelli dell'ACTG, nonché i regolamenti e le direttive specifiche emanate dal Comitato.

Art. 24 Scioglimento della Società

- 24.1 *Decisioni*
L'AG, su proposta del Comitato o di 1/5 dei soci, decide lo scioglimento della SFGVDV unicamente nel caso in cui la proposta sia all'ordine del giorno e venga accettata dalla maggioranza dei 4/5 dei soci presenti.
- 24.2 *Quorum*
L'AG può decidere solo se è presente almeno 1/10 dei soci.

Art. 25 Destinazione del patrimonio

- 25.1 In caso di scioglimento della società, il patrimonio totale, comprensivo dei fondi, non potrà essere ripartito, ma verrà rimesso a titolo fiduciario per dieci anni al Municipio di Torricella Taverne.
- 25.2 Se entro tale termine non verrà costituita un'altra società di ginnastica affiliata alla FSG, l'ente che ha in consegna i fondi sociali dovrà creare un fondo a favore di movimenti sportivi giovanili delle regioni o dei Comuni nei quali è stata attiva la Società.

Art. 26 Entrata in vigore


- 26.1 Il presente statuto è adottato dall'AG del 23 novembre 2025, annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione dell'ACTG.

Società Federale Ginnastica Valle del Vedeggio

Il Vice Presidente:

Responsabile Finanze:

Camponovo Andrea



Panzeri Franco



Taverne, 23 novembre 2025

Approvato da CD ACTG nella seduta del 12.11.2025

Il Presidente

La Vice Presidente

Loris Galbusera



Barbara D'Arcangelo

